



Co.Re.Com. Cal/Ro

DETERMINA DIRETTORIALE N. 242 DEL 10/12/2015

Oggetto: Archiviazione del procedimento avviato su istanza di Associazione xxxxx/Vodafone Omnitel xx – utenze n.xxxxxx.

IL DIRETTORE DEL CORECOM CALABRIA

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

l'istanza del 5 febbraio 2015, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 5338, con cui l' **Associazione xxxxx**, con sede in Reggio Calabria, ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Vodafone Omnitel ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Considerato che l'odierna controversia verte sulla legittimità degli addebiti fatturati all'utente in relazione a due sim, intestate al medesimo utente e da questi disconosciute;

Atteso che tale accertamento è pregiudiziale alla domanda di storno delle fatture insolute e preso atto che sulla questione risultano avviate, ed attualmente in corso, indagini presso la competente Procura della Repubblica, a seguito di presentazione di denuncia- querela da parte dell'odierna istante per i fatti sopra riferiti;

Considerato che le parti, nel termine loro assegnato, non hanno comunicato l'esito di dette indagini giudiziali e che, pertanto, deve essere dichiarata l'incompetenza del CoReCom a statuire sulle richieste avanzate con l'odierna istanza di definizione della controversia;

tutto ciò premesso

DISPONE

- 1) l'inammissibilità e, di conseguenza, l'archiviazione del procedimento avviato su istanza di Associazione xxxxx c/ Vodafone Omnitel in data 5 febbraio 2015, acquisita al prot. Co.ReCom. Calabria n. 5338, per come stabilito dall'art. 20 del "Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS, e sue successive modifiche ed integrazioni";
- 2) dare mandato all'ufficio competente perché provveda a notificare il presente atto ai soggetti interessati.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

Il Responsabile del procedimento
F.to D.ssa Caterina Romeo

Il Direttore del CoReCom Calabria
F.to Avv. Rosario Carnevale